

Potenza li, 28 gennaio 2025 Ore 12:00

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 2025/003

Il Presidente

- vista la Legge 18 febbraio 1989, n. 56 come modificata dalla L. 3/2018;
- visto il Regolamento del Ministero della Salute recante le procedure elettorali e la composizione del Consiglio Nazionale, dei Consigli Territoriali e dei relativi organi disciplinari dell'Ordine degli Psicologi (DM 23 ottobre 2024, n. 172), concernente l'attuazione dell'art. 8 *ter* della Legge 112/2023;
- visto il Regolamento elettorale CNOP, approvato con deliberazione n. 63 del 29 novembre 2024;
- vista la necessità di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali per gli aspetti non esplicitamente normati altrove;

DECRETA

di emanare il seguente regolamento:

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DI RINNOVO DEGLI ORGANI DI GOVERNO
DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA BASILICATA**

Art. 1 - Principi Generali

1. Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per disciplinare la modalità di svolgimento delle elezioni, al fine di garantirne la trasparenza, la segretezza del voto, l'imparzialità del processo elettorale e la regolarità di svolgimento.

Art. 2 – Limitazioni di accesso al seggio

1. Possono accedere al seggio elettorale unicamente i componenti del seggio stesso, il rappresentante legale dell'Ordine e gli elettori in numero pari alle cabine elettorali presenti e,

per compiti meramente operativi un componente amministrativo degli uffici di segreteria per il tempo strettamente necessario all'espletamento di quanto necessario

2. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli spazi immediatamente antistanti al seggio elettorale dove, tuttavia, potranno stazionare massimo due elettori in attesa di poter votare.

Art. 3 - Divieto di Contatti con i Votanti

1. Durante le operazioni di voto è fatto divieto a chiunque di contattare gli elettori o di sollecitarne il voto nei locali dell'Ordine e negli spazi immediatamente antistanti

Art. 4 – Misure di Sicurezza e Privacy

1. Durante le operazioni di voto, è fatto divieto di stazionare in permanenza nei locali dell'Ordine fatto salvo il tempo necessario per svolgere operazioni che ne giustifichino la presenza.
2. È comunque vietato ogni assembramento, affollamento o stazionamento che possa pregiudicare la regolarità delle operazioni di voto e il regolare funzionamento degli uffici di segreteria.
3. È fatto divieto a soggetti esterni all'Ordine della Basilicata di stazionare nei locali dell'Ordine fatta salva la possibilità di chiedere informazioni o di svolgere attività amministrative di vario tipo per il tempo strettamente necessario all'operazione.

Art. 5 – Operazioni di scrutinio

1. Possono assistere alle operazioni di scrutinio unicamente soggetti appartenenti al corpo elettorale dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata.
2. I presenti devono osservare un comportamento che non pregiudichi e non disturbi lo svolgimento delle operazioni di scrutinio.
3. Il Presidente del Seggio, al fine di garantire la regolarità di svolgimento delle operazioni di scrutinio può allontanare soggetti che non osservino un comportamento idoneo.
4. Il Presidente del Seggio, al fine di garantire la regolarità di svolgimento delle operazioni di scrutinio e al fine di ridurre il rischio di errori può, a suo insindacabile giudizio, ridurre il numero di coloro che possono assistere alle operazioni di scrutinio garantendo tuttavia una rappresentanza per delle liste presenti e per ciascun singolo candidato.

Art. 6 – Contestazioni delle schede

1. Eventuali contestazioni delle schede durante lo scrutinio devono essere fatte in maniera sintetica citando il motivo della contestazione e, ove possibile, il riferimento normativo anche in maniera generica
2. Gli scrutatori prendono nota delle motivazioni della contestazione sul verbale di scrutinio.
3. La decisione del Presidente del seggio sulle schede contestate non è sindacabile.

Art. 7 - Controllo del Rispetto del Regolamento

1. Le autorità elettorali sono incaricate di monitorare il rispetto delle norme e di garantire che non vi siano violazioni durante le operazioni di voto.

Art. 8 - Inosservanza delle Norme

1. L'inosservanza di quanto disposto nel presente regolamento può comportare la sospensione delle operazioni di voto, per il tempo necessario a garantire il ripristino delle idonee condizioni operative.

Art. 9 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione ufficiale e si applica a tutte le operazioni elettorali.
2. Il presente regolamento, entro la fine del giorno di emanazione, dovrà essere inviato e reso noto a mezzo PEC o altro mezzo idoneo a tutti i candidati.
3. Il presente Regolamento dovrà essere affisso in maniera visibile all'interno degli uffici dell'Ordine e all'interno dei locali del seggio.



La Presidente

(Dr.ssa Luisa Langone)
Luisa Langone